Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 7 luglio 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente per il versamento delle quote integrative a saldo dei canoni di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale stabiliti per il corrente anno con decreto ministeriale 19 gennaio 1982 (G. U. n. 20 del 21 gennaio 1982).

Si avverte che gli abbonamenti che non risulteranno saldati alla data del 30 settembre p.v. saranno interrotti senza ulteriore preavviso.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 184 DEL 7 LUGLIO 1982:

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 giugno 1982.

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

(3169)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. 411.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

esegesi delle fonti del diritto italiano.

Art. 2.

Nell'art. 11, relativo al corso di laurea in scienze politiche, agli elenchi degli insegnamenti di libera scelta per lo studente per gli indirizzi storico-politico e politico-amministrativo è aggiunto il nuovo insegnamento:

statistica del credito e monetaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1982

Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1982, n. 412.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 43 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inserite le seguenti discipline:

africanistica;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
etnolinguistica;
filologia biblica;
lingua e letteratura pali;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali;
storia della regione subalpina nel medioevo;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia delle tecniche artistiche;
storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;
storia economica e sociale del medioevo.

Art. 44 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono inserite le seguenti discipline:

antropologia sociale;
storia della filosofia del rinascimento.

Art. 45 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono inserite le seguenti discipline:

glottodidattica;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
letteratura spagnola moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1982, n. **413**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 41, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* **153**

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 luglio 1982.
Riduzione del termine per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Padova, Treviso, Rovigo della Banca agricola popolare di Cavarzere, società cooperativa a r.l.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 26 aprile 1982, con la quale la Banca popolare di Padova, Treviso, Rovigo, Società cooperativa a r.l. con sede sociale in Padova e la Banca agricola popolare di Cavarzere, Società cooperativa a r.l. con sede sociale in Cavarzere, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione nella Banca popolare di Padova, Treviso, Rovigo della Banca agricola popolare di Cavarzere;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la richiesta di fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Ai fini dell'attuazione della fusione per incorporazione della Banca agricola popolare di Cavarzere nella Banca popolare di Padova, Treviso, Rovigo, il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile è ridotto a giorni 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1982

Il Ministro: DARIDA

(3352)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 giugno 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 settembre 1979 contenente norme di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080/77 e n. 1598/77 relativi alla cessione a prezzo ridotto del latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 29 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 5 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 18 dicembre 1981 concernente la concessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080 del Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1598 della commissione del 15 luglio 1977 e loro successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1188/82 del Consiglio del 18 maggio 1982 che modifica il contributo finanziario degli Stati membri;

Considerata la necessità di dover modificare l'art. 4 del decreto ministeriale 29 settembre 1979, in relazione all'intervenuta disposizione comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 4, primo comma, paragrafo n. 4 del decreto ministeriale 29 settembre 1979 la percentuale di « 25 % » è sostituita da « 12,5 % ».

Art. 2.

L'allegato I del decreto ministeriale 29 settembre 1979 è così sostituito:

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr.)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 6) (gr.)	Entità del contributo dal 1° giugno 1982 espresso in Lit./Kg
Latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento UHT	257,5	515	388,76
Latte intero con aggiunta di cioccolato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente in peso almeno il 90% di latte intero	257,5	515	388,76
Yogourt al latte intero	257,5	515	388,76
Yogourt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso almeno l'85% di latte intero	257,5	515	388,76
Latte semiscremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattameno UHT, contenente in peso almeno il 90% di latte semiscremato	257,5	515	224,28
Yogourt al latte semiscremato	257,5	515	224,28
Yogourt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente in peso, almeno l'85% di latte semiscremato	257,5	515	224,28
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40%	57	114,4	1.749,43
Formaggi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45%	25,7	51,5	3.887,62
Grana Padano	25,7	51,5	3.887,62
Parmigiano Reggiano	23,4	46,8	4.276,38

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3266)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 giugno 1982.

Integrazione del decreto ministeriale 14 settembre 1981 concernente la profilassi della peste suina classica.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente la profilassi della peste suina classica (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1981);

Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 19 ottobre 1981 relativa alla designazione e al funzionamento di un laboratorio di collegamento per la peste suina classica;

Vista la direttiva del 22 dicembre 1980 che modifica in seguito all'adesione della Grecia, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e la direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;

Decreta:

Art. 1.

Il collegamento dei laboratori nazionali per la peste suina elencati nell'allegato II del citato decreto ministeriale 14 settembre 1981 è assicurato dal laboratorio dell'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover.

Art. 2.

Il laboratorio di collegamento di cui all'art. 1 ha le seguenti competenze:

1) la coordinazione dei metodi diagnostici della peste suina classica presso gli Stati membri, ed in particolare:

a) la conservazione e la fornitura delle colture cellulari necessarie per la diagnosi;

b) la specificazione, la conservazione e la fornitura dei ceppi di virus della peste suina classica ai fini degli esami sierologici e della preparazione dell'antisiero;

c) la fornitura ai laboratori nazionali dei sieri di riferimento, dei sieri coniugati e di altri reattivi di riferimento, per la standardizzazione degli esami e dei reattivi utilizzati in ciascuno Stato membro;

d) la creazione e la conservazione di una collezione di virus della peste suina classica;

e) l'organizzazione di prove comparative comunitarie periodiche;

f) il raggruppamento dei dati e delle informazioni relative ai metodi diagnostici e ai risultati degli esami;

g) la messa in atto delle disposizioni necessarie alla formazione e al riciclo degli esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche.

Art. 3.

Gli stanziamenti necessari per fronteggiare le spese occasionate dall'azione di cui all'art. 2 sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee, sezione « Commissione ».

Art. 4.

All'elenco dei laboratori nazionali della peste suina di cui all'allegato II del decreto ministeriale 14 settembre 1981 è aggiunta la seguente indicazione:

Grecia: Kteniatrikon Istitouton Loimondon Kai Parasitikon Nosematon (Ergasterion Iolo Gias), Nepoleons, 9, Agia Paraskeue, Attikes;

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(3324)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1982.

Determinazione del tasso d'interesse sulle giacenze del fondo di intervento istituito dall'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante « Interventi a favore del credito cinematografico »;

Visto in particolare l'art. 2 di detta legge relativo alla costituzione presso la sezione autonoma di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, di un fondo denominato « di intervento », per agevolazioni creditizie a favore della produzione cinematografica, il quale dispone al settimo comma che le modalità di utilizzazione e di gestione di detto fondo sono stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1971, adottato ai sensi del citato art. 2 della legge « 819 » il quale stabilisce, tra l'altro, all'art. 9 che le disponibilità del cennato fondo di intervento siano depositate presso la Banca nazionale del lavoro, in apposito conto corrente fruttifero e che sulle relative giacenze sarà corrisposto dalla banca medesima il tasso d'interesse da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro sentita la Banca d'Italia;

Visto il decreto ministeriale del 4 settembre 1972 con il quale il tasso d'interesse da corrispondersi da parte del predetto istituto sulle giacenze del « fondo », è stato fissato nella misura pari a quella prevista dall'accordo interbancario sui tassi passivi;

Considerato che la Banca d'Italia, con lettera numero 063513 del 19 febbraio 1982, ha espresso il parere che il tasso d'interesse sulle giacenze del « Fondo di sostegno » di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, depositate presso la Banca nazionale del lavoro, possa essere stabilito nella misura pari al tasso ufficiale di sconto diminuito di due punti;

Considerato che le disponibilità del « Fondo d'intervento » e le finalità dallo stesso perseguite presentano caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle del Fondo di sostegno di cui alla legge « 378 »;

Ritenuta quindi l'opportunità di stabilire per le giacenze relative sia al « Fondo d'intervento » che al « Fondo di sostegno », lo stesso tasso d'interesse;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 4 settembre 1972, la Banca nazionale del lavoro corrisponderà sulle giacenze del « Fondo di intervento » di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il tasso d'interesse nella misura pari al tasso ufficiale di sconto diminuito di due punti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(3340)

DECRETO 5 luglio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 luglio 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 luglio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000) le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiore al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 143

(3354)

DECRETO 5 luglio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 luglio 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei c fronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei ca bi, delle aziende di credito e dei loro istituti centı di categoria, degli istituti di credito speciale, delle prese di assicurazione, delle società finanziarie iscri all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, altri operatori tramite gli agenti di cambio, non degli enti con finalità di previdenza e di assistenza s getti al controllo della Corte dei conti ai sensi d legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa qu della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Ba d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servi rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e r oltre le ore 12 del giorno 9 luglio 1982 con l'osserva delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto mini riale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazi della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta U ciale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATT

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 144

(3355)

DECRETO 5 luglio 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portator dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982 pubblic nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 co quale sono state fissate le modalità di emissione buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dic bre 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 luglio 1982 è disposta l'emissi dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al po tore, fino al limite massimo in valore nominale di 1.250 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avve con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto m steriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezi di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabi dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazi degli interessi sia in valore assoluto sia in misura centuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è bilito in L. 83,50 per cento lire di valore nominal la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei c fronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei ca bi, delle aziende di credito e dei loro istituti cent

di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 luglio 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1982
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 145

(3356)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 30 giugn 1982.

Norme di attuazione degli interventi di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali distrutti o danneggiati dal terremoto.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 9, commi primo, secondo e quarto, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, così come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187; visto l'art. 73, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visti gli atti di delega e di designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1982;

Rilevata l'opportunità di determinare i criteri e le procedure per gli interventi previsti dall'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 per la ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali distrutti o danneggiati dal terremoto;

Considerato che le iniziative di ricostruzione o riparazione possono nella loro oggettività presentare caratteristiche rilevanti anche ai fini degli incentivi per la industrializzazione di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218 e che pertanto, ai fini del coordinamento appare necessario non precludere agli imprenditori la possibilità di avvalersi in un unico contesto delle agevolazioni rispettivamente derivanti dai due tipi di intervento, anche in relazione alle limitate disponibilità destinabili, in rapporto alle richieste, agli interventi di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuto che, fermi restando i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 69 e seguenti del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, l'art. 73, ultimo comma lascia al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la disponibilità di regolare con proprio decreto le procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie, in modo da assicurare snellezza e rapidità nella decisione e nell'erogazione;

Ritenuto che, mentre per le agevolazioni creditizie è ostativo il divieto di cumulo di cui l'art. 81, primo comma del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, per i contributi non è invece preclusa la possibilità di un'applicazione coordinata dei due citati tipi di intervento;

Considerato infatti che nessun analogo divieto è previsto dalla normativa sugli interventi nel Mezzogiorno e che quello di cui all'art. 75, primo comma, della legge n. 219/81 si riferisce a provvidenze aventi specifico titolo negli eventi sismici;

Ritenuto in ogni caso che ogni eventuale preclusione cade rispetto a diverse determinazioni adottate nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219:

a) Si considerano « riparazioni » le iniziative che hanno come obiettivo il ripristino delle condizioni di efficienza di impianti industriali danneggiati in maniera non grave dagli eventi sismici.

b) Si considerano « ricostruzioni » le iniziative che, nell'ambito dei livelli occupazionali preesistenti, sono dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali con caratteristiche similari a quelli distrutti dagli eventi sismici o danneggiati in modo grave tale da non renderne economica la riparazione.

La ricostruzione può avvenire sull'area preesistente, o, ricorrendo ai presupposti di cui alla delibera CIPI 16 novembre 1978, punto *a*), in diversa area dello stesso comune ovvero in aree industriali già individuate nei comuni indicati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981 e 12 maggio 1982 diverse dalle aree di cui all'art. 32 della legge 14 aprile 1981, n. 219.

L'acquisto del nuovo terreno viene ammesso a contributo detraendosi il valore di mercato dell'area relitta, determinato dal competente U.T.E. entro trenta giorni dalla domanda dell'interessato o dalla richiesta da parte del Ministro delegato.

c) Si considerano « miglioramenti ed adeguamenti funzionali » le iniziative correlate a quelle sopra descritte che — con il mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti — siano volte ad ammodernare gli impianti apportandovi innovazioni con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ambientali di lavoro, e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.

Art. 2.

Ove non provveduto fino alla data del presente decreto le imprese che intendono realizzare o abbiano in tutto o in parte realizzato talune delle iniziative di cui all'art. 1, dovranno presentare domanda all'ufficio speciale di cui all'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in via Boncompagni n. 30, 00187 Roma.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato *A* della presente ordinanza, completa di tutte le dichiarazioni ed informazioni ivi specificate e corredate dai documenti in calce elencati, entro il 31 dicembre 1982.

Art. 3.

Sulla base delle risultanze della domanda di cui al precedente articolo e, per domande anteriori all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base del parere espresso dalle commissioni provinciali di cui al quinto comma dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro delegato potrà concedere, senza pregiudizio per ulteriori determinazioni, un contributo provvisorio pari all'importo delle opere murarie ed assimilate comprese nelle iniziative di cui al precedente art. 1 comunque non superiore al 20 % della spesa relativa ad investimenti fissi evidenziata nella perizia giurata.

Per imprese che effettuano esclusivamente iniziative di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 nel limite di 400 milioni di lire, l'erogazione di cui al comma precedente potrà essere elevato fino al 40 % delle spese relative ad investimenti fissi, indipendentemente dall'importo delle opere murarie.

Art. 4.

Le domande di cui al precedente art. 2 vengono inoltrate a cura dell'ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate agli istituti di credito appositamente convenzionati nonché, ove il Ministro delegato ne ravvisi i presupposti, agli organi competenti a deliberare la concessione di agevolazioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'istruttoria sarà compiuta sulla base degli atti, elementi e notizie nonché della documentazione tecnica, economica e finanziaria concernenti l'iniziativa, secondo le forme e le modalità che saranno in separata sede determinati, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 73, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le commissioni provinciali di cui al quinto comma dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni cessano dalle loro funzioni alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Sulla base delle risultanze istruttorie e tenuto conto delle determinazioni che siano eventualmente pervenute dal competente assessorato regionale dell'industria, il Ministro determinerà il residuo contributo di propria competenza.

Ove la domanda sia stata trasmessa ai sensi del precedente art. 4, primo comma, alla Cassa per il Mezzogiorno, quest'ultima delibererà previamente, sulla base delle istruttorie come sopra esperite, i contributi spettanti ai sensi degli articoli 69 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel caso di progetti comprendenti oltre ad iniziative di cui all'art. 1, anche ampliamenti. il contributo dovrà essere deliberato separatamente per le spese di cui all'art. 1 e quelle relative agli ampliamenti da riferire, in linea di massima ed eventualmente in percentuale, ad investimenti fissi comportanti aumento di livelli occupazionali.

Art. 6.

Per le spese ammissibili che si riferiscono alle iniziative di cui all'art. 1, il Ministro delegato concede un contributo che, in aggiunta a quello eventualmente già concesso in base ai precedenti articoli 3 e 5, secondo comma, copra nel suo complesso non più del 75 % delle spese stesse, tenuto conto di eventuali detrazioni di cui all'art. 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Con successivo decreto saranno determinati tempi e modalità del pagamento dei contributi di cui agli articoli 3, 5 e 6 nonché dei controlli e del collaudo finale.

Art. 7.

L'autorità competente a rilasciare autorizzazione o concessione edilizia e quella competente ad accertare il rispetto della normativa antisismica, devono deliberare entro trenta giorni dall'invio di copia della domanda e di copia del progetto da parte dell'imprenditore che abbia richiesto agevolazioni per iniziative di cui all'art. 1 del presente decreto.

Trascorso tale termine, sempreché non siasi verificato altrimenti il silenzio-assenso, potranno adottarsi misure sostitutive atte a provvedere, per conto del Ministro delegato e nel rispetto delle competenze delle Regioni, sulla base degli strumenti urbanistici esistenti ovvero in fase di adozione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO *A*

Carta intestata
della ditta richiedente

Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

e, per quanto occorra:

Alla Cassa per il Mezzogiorno

e, p. c.:

All'assessorato industria della regione

Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 ART. 21, PER LA RICOSTRUZIONE O IL RIPRISTINO, IL MIGLIORAMENTO E L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI STABILIMENTI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981.

La sottoscritta ditta . . . . nella persona del suo legale rappresentante sig. . . . . . . nato a . . . . . (provincia . . . . .) il . . . . . (specificare qualifica) . . . ., con la presente rivolge domanda per l'ottenimento dei contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, art. 21, trovandosi nelle condizioni della legge stessa, nonché del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

A tal fine dichiara che:

1) il proprio stabilimento, sito nel comune di . . . . (provincia . . . . . .) è stato danneggiato (ovvero: distrutto) dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

2) i danni riportati e i lavori occorrenti per il ripristino, ricostruzione, miglioramento e adeguamento funzionale sono quelli risultanti nella allegata perizia giurata redatta da (generalità del tecnico) . . . in data .
e che la spesa da sostenere, come risulta dal dettaglio analitico compreso nella perizia, è di L. . . così sommariamente dettagliata:

per il ripristino e/o la ricostruzione

a) delle opere murarie e assimilate L. .
b) degli impianti e macchinari . L. .

sub totale L. .

per l'adeguamento funzionale

a) delle opere murarie e assimilate L. .
b) degli impianti e macchinari L. .

Totale L. .

3) in occasione degli interventi di cui al precedente punto 2 verranno anche eseguiti interventi di ampliamento per una spesa di L. . . (*);

4) è stata rilasciata dal sindaco del comune di . la concessione (ovvero: autorizzazione) allegata in copia per l'esecuzione dei lavori sopra indicati;

5) è stata rilasciata dai competenti uffici regionali l'autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 2 marzo 1974, n. 64, allegata in copia o sussistono comunque al riguardo le assunzioni di responsabilità per l'osservanza per le norme per la costruzione e riparazione in zone antisismiche di cui all'art. 11, secondo comma, decreto-legge n. 57/82 convertito in legge numero 187/82;

6) i lavori di cui al precedente punto 2) sono stati eseguiti nel periodo dal . . al . . (ovvero: *a*) sono iniziati nel periodo . . e sono tuttora in corso; *b*) saranno avviati entro il . .);

7) la spesa sostenuta fino alla data odierna è pari a L. . ., di cui L. . . per opere murarie ed assimilate;

8) ha ricevuto indennizzi da compagnie di assicurazione per L. . . (ovvero: *a*) di avere in corso pratica per la liquidazione; *b*) di non essere stata assicurata contro i danni del sisma);

9) ha richiesto (ed, eventualmente, ottenuto) mutui agevolati e contributi a fondo perduto ai sensi della legge 183 rispettivamente per L. . da (*indicare istituto mutuante*) . e L. . (ovvero: non ha richiesto mutui e contributi a fondo perduto ai sensi della legge 183 a fronte degli investimenti previsti al precedente punto 2).

La sottoscritta ditta dichiara inoltre di:

10) essere iscritta alla CCIAA, settore industria, come risulta dall'allegato certificato in data .

11) non essere soggetta a procedure concorsuali come risulta dall'allegato certificato di vigenza del Tribunale di . in data .

12) avere alla data odierna n. . . dipendenti iscritti al libro paga e di averne avuti n. . . all'ottobre 1980 e n. . al gennaio 1981 e di prevedere una occupazione di circa n. . dipendenti all'ultimazione degli interventi di cui al precedente punto 2);

13) essere iscritta all'INPS sede di . . al numero . . e di essere in regola con il pagamento dei contributi.

Con la firma della presente domanda, la sottoscritta ditta si impegna a sostenere entro un anno dalla data di erogazione del contributo provvisorio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 30 giugno 1982 una spesa di cui al precedente punto 2) (ivi compreso quello al punto 7) non inferiore a quello del contributo maggiorato di un terzo mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Si richiede che qualunque contributo venga accreditato presso . . (indicare la banca prescelta) . . sul c/c n. . . intestato a questa ditta.

Si precisa che precedenti domande ai sensi della legge in oggetto sono state già presentate a . . (indicare banca o istituto di credito o Ministero o altri enti) .

Nel consentire qualsiasi accertamento sulle dichiarazioni rese, la sottoscritta ditta garantisce che le stesse rispondono a verità e conferma di essere edotta che qualsiasi eventuale provvedimento di contributo emesso in base a notizie non veritiere od errate, potrà essere annullato, salva ogni altra azione giudiziaria in sede civile e penale.

In fede

(Timbro e firma autenticata del legale rappresentante)

Data . . . . . .

Allegati:

1) perizia giurata e preventivo di spesa analitico
2) fotocopia concessione comunale (ove necessita)
3) fotocopia autorizzazione regionale o dichiarazione sostitutiva dell'imprenditore
4) certificato iscrizione CCIAA di . . . .
5) certificato di vigenza del Tribunale di . . . . .

N.B. - Il documento n. 1) può essere sostituito anche da perizie e preventivi di spesa separati ma comunque giurati.

(*) Da riferire agli investimenti fissi comportanti aumento di livelli occupazionali.

(3265)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 maggio 1982, n. **414**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla sig.ra Marani Oresta ved. Lotterio, con atto redatto dal notaio dott. Cesare Gallavresi di Milano in data 23 gennaio 1979, n. 67475/22839 di repertorio, registrato a Milano il 26 gennaio 1979 al n. A/2396, consistente in un fabbricato urbano sito in Brissago Valtravaglia, via Piave n. 5 censito nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 251 foglio 6 mappale 512 e circostante terreno censito nel nuovo catasto terreni alla partita 832, foglio 6, mappale 265 di Ha. 0.33.70. del valore attribuito dal perito di parte di L. 27.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1982
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 68

DECRETO 5 giugno 1982, n. **415**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 500.000, disposto dalla sig.ra Baroni Regina Mercede, a favore dei mutilatini di don Gnocchi che si identificano con la fondazione predetta come si rileva dal verbale del consiglio di amministrazione nella riunione del 28 novembre 1980, con testamento olografo 1° marzo 1980, pubblicato in data 20 giugno 1980, n. 153 di repertorio e n. 63 di raccolta, a rogito dottore Ciro De Vincenzo, notaio in Milano, registrato a Milano il 10 luglio 1980 al n. 16505.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1982
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 71

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963.

Il 27 maggio 1982 ha avuto luogo a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica del protocollo n. 4 addizionale della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che riconosce taluni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa il 16 settembre 1963, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 217, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 7 maggio 1982.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica il Governo italiano ha formulato la seguente dichiarazione:

« La paragraphe 2 de l'article 3 ne peut faire obstacle à l'application de la disposition transitoire XII de la Constitution italienne concernant l'interdiction d'entrée et de séjour de certains membres de la Maison de Savoie sur le territoire de l'Etat ».

Il suddetto atto internazionale è entrato in vigore, per l'Italia, il 27 maggio 1982, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del protocollo suddetto.

(3215)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fildaunia, con sede in Foggia, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fidass di Divano Dante e C. S.a.s. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 2 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fidass di Divano Dante e C. S.a.s. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Genini S.p.a., con sede e stabilimento a Petosino di Sorisole (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Genini S.p.a., con sede e stabilimento in Petosino di Sorisole (Bergamo), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del decreto ministeriale 25 gennaio 1978, è prolungata per altri tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino e Fonderie Ghisa di Crescentino (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982. Si applicano

ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Socama Mense di Torino, Servizio mensa aziendale c/o Industrie Pininfarina stabilimento di Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stern, con sede e stabilimento in Cologne (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jeans by Work, con stabilimento in Arco Felice (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 febbraio 1982 al 15 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Monteneve, Racines (Bolzano), è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Predalva Acciaierie e Ferriera di Piancamuno (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Recon Cablaggi di Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura San Lorenzo S.r.l. con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 31 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Vercelli ora della Chatillon S.p.a., è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Pedrini Librario di Riese Pio X (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 novembre 1980 al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P. - Organizzazione meridionale manutenzione e pulizia, con sede in Napoli ed unità produttiva, c/o stabilimento Alfa Romeo Auto di Pomigliano d'Arco (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. PU.GE.MA., con sede in Melito di Napoli (Napoli) ed unità produttiva c/o stabilimento Alfa Romeo Auto di Pomigliano d'Arco (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CO.GE.MA - Compagnia generale manutenzione, con sede in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società meridionale industrie alimentari, di Pagani (Salerno), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Società italiana reti metalliche ed affini con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Società italiana reti metalliche ed affini con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Verrina S.p.a. in liquidazione di Genova-Voltri, è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli officine meccaniche navali, con sede in Genova, Porto alla Calata Gadda, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boselli Carlo di Garbagnate Monastero (Como), è prolungata al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boselli Carlo di Garbagnate Monastero (Como), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Quercetti e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1981 al 27 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è utorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Quercetti e C. S.p.a. con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Quercetti e C. S.p.a. con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciltubi, Priolo (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3235)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di agraria:

chimica forestale.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE « LUIGI BOCCONI » DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

1) Economia delle aziende commerciali;
2) Economia delle amministrazioni pubbliche;
3) Economia degli intermediari finanziari;
4) Statistica metodologica;
5) Economia delle fondi di energia.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

urbanistica.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

1) Pedagogia;
2) Storia della musica.

Facoltà di medicina e chirurgia:

Gastroenterologia

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

processi mineralurgici.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3301)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) ELENCO N. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 Mod. 241. — Data: 8 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Mantova. — Intestazione: Risi Alberto presidente dell'opera pia Greggiati Studi in Ostiglia. — Titoli del debito pubblico nominativi 1. — Capitale L. 55.000.

(3274)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1982-83

L'atto disciplinare relativo alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato cerealicolo per la campagna 1982-83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 giugno 1982 è modificato ed integrato con le disposizioni appresso indicate recate dalla corrispondente regolamentazione comunitaria.

1. Le vendite all'intervento di frumento tenero panificabile saranno consentite esclusivamente per prodotto della qualità panificabile media e al prezzo di L. 269.529,90/tonn.

Il prezzo del frumento tenero panificabile della qualità minima riportato nel sopracitato atto disciplinare non trova quindi alcuna applicazione nel corso della campagna di commercializzazione 1982-83.

Le percentuali di maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche sono calcolate sul prezzo di riferimento del frumento tenero della qualità panificabile media.

2. Le detrazioni applicabili al prezzo unico d'intervento del frumento duro diverso dalla varietà cappelli sono quelle appresso indicate che sostituiscono ad ogni effetto quelle riportate al paragrafo 4 dell'art. 1 del citato atto disciplinare:

Grifoni	L. 6.233,36/tonn.
Timilie, marzuoli e neri di Sicilia .	» 31.166,80/tonn.
Durtal, Rikita e Tomclair . . .	» 62.333,61/tonn.

3. La tabella *B* allegata all'atto disciplinare sopra richiamato è sostituito ad ogni effetto da quella appresso riportata.

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1982-83.

	Frumento tenero, orzo e granturco L./Tonn.	Frumento duro L./Tonn.
Agosto 1982	—	—
Settembre 1982	3.145,16	3.377,18
Ottobre 1982	6.290,32	6.754,36
Novembre 1982	9.435,48	10.131,54
Dicembre 1982	12.580,64	13.508,72
Gennaio 1983	15.725,80	16.885,90
Febbraio 1983	18.870,96	20.263,08
Marzo 1983	22.016,12	23.640,26
Aprile 1983	25.161,28	27.017,44
Maggio 1983	28.306,44	30.394,62
Giugno 1983	—	—
Luglio 1983	—	—

4. Le restanti norme e condizioni riportate nel disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 giugno 1982 che non subiscono alcuna variazione per effetto del presente provvedimento rimangono valide ed operanti.

(3325)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione di sette varietà di piante ortive dal relativo registro

Con decreto ministeriale 4 maggio 1982 sono state cancellate dal registro di varietà di specie di piante orticole, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali sementi « standard », le seguenti varietà:

Fagiolo nano:
Stretch

Pisello a grano rugoso:
Durana
Enterprise W.V.
Gipsy
Prospector
Stern

Ravanello:
Torch.

(3278)

Attribuzione di responsabilità della conservazione in purezza per una varietà di specie di pianta orticola

Con decreto ministeriale 6 maggio 1982 la responsabilità della conservazione in purezza della varietà di pomodoro denominato « Ventura » è stata attribuita alla Peto italiana S.r.l., via Strada Traversante, 43034 Ravadese (Parma).

(3279)

REGIONE TOSCANA

Aggiornamento dell'etichetta dell'acqua minerale denominata « S. Carlo »

Si comunica che la società per azioni A. Bonini - Terme e Sorgenti S. Carlo, con sede in via A. Gramsci, 34, Forte dei Marmi (Lucca), e stabilimento di produzione nel comune di Massa (Massa Carrara), è stata autorizzata con deliberazione della giunta regionale toscana 23 marzo 1981, n. 3259, esecutiva a termine di legge, ad aggiornare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « San Carlo », già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con provvedimento ministeriale 10 agosto 1933, n. 188, ed altri, confezionata come sgorga dalla sorgente.

Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla delibera sopraindicata ed i recipienti dell'acqua minerale « S. Carlo » non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

(3188)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonteviva »

Si comunica che la società per azioni E.V.A.M. - Sorgenti e terme del monte Belvedere Alpi Apuane - Massa, in Massa (Massa Carrara), piazza Mazzini, 21, con deliberazione della giunta regionale toscana 24 maggio 1982, n. 5231, esecutiva a termine di legge, è stata autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale « Fonteviva », che sgorga dalla sorgente identificata col nome « Volpara 2 » situata nel territorio comunale di Massa, sia nel tipo come sgorga dalla sorgente che addizionata di gas acido carbonico.

L'acqua minerale « Fonteviva » sarà messa in vendita in recipienti di vetro verde del tipo « Vichy » della capacità da litri uno e da mezzo litro, chiusi con tappo a corona, contrassegnati da etichette rettangolari e da stampati accessori ovali conformi agli esemplari allegati alla deliberazione sopracitata.

(3189)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 18 giugno 1982, n. 1/13/2-981 il decreto 7 giugno 1934, n. 11883 del prefetto della provincia di Fiume, con il quale il cognome del sig. Vito Kusmann, nato a Fiume il 25 agosto 1904, venne ridotto nella forma italiana di « Cosimi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 20 maggio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio del predetto, Boris Cosimi, nato a Fiume il 6 dicembre 1946, residente a Napoli in piazzetta De Donno, 9, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kusmann ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Cosimi » assunto dalla moglie del predetto, signora Maddalena Traverso, nata a Napoli l'11 ottobre 1942, nonché nei confronti della figlia, Federica Cosimi, nata a Napoli il 29 novembre 1981.

Il sindaco di Napoli è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(3190)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a dieci posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi dieci posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria (posti 10):

gruppo di discipline n. 142 .	posti 1
gruppo di discipline n. 143 .	» 3
gruppo di discipline n. 144 .	» 2
gruppo di discipline n. 145 .	» 1
gruppo di discipline n. 146 .	» 2
gruppo di discipline n. 147 .	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Servizio personale - Ufficio concorsi - 01100 Viterbo, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi, servizio personale, dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

(3316)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

c) istituto di biologia agraria — posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove si terranno presso la facoltà di agraria il novantesimo giorno successivo non festivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia.

(3315)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per esami, ad un posto nella posizione iniziale della qualifica di assistente tecnico (ex carriera di concetto) del ruolo tecnico.

In esecuzione di deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti n. 40/82/Prs., adottata nella seduta del 21 maggio 1982, sono riaperti per giorni trenta, a far tempo da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso posto nella posizione iniziale della qualifica di assistente-tecnico (ex carriera di concetto) del ruolo tecnico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti, con sola sede in Roma, via della Purificazione, 31 (00187), che, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire alla Direzione generale della Cassa - Ufficio del personale, a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o di perito industriale edile; età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Gli interessati potranno richiedere o prendere visione del bando di concorso, dello schema della domanda e del programma di esame presso gli uffici della direzione generale della Cassa.

Sono considerate valide le domande fatte regolarmente pervenire entro il termine di cui al precedente avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1981.

(3317)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11, IN COMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore del reparto medico micrografico del laboratorio di igiene e profilassi di Como.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore del reparto medico micrografico del laboratorio di igiene e profilassi di Como.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, corredate dei documenti prescritti e indirizzate alla segreteria dell'ospedale « S. Anna » di Como, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale « S. Anna » di Como.

(477/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 182 del 5 luglio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità socio sanitaria locale n. 11 - *Associazione dei comuni della Lombardia, in Como*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di terapista della riabilitazione dell'Ospedale « S. Anna ».

Istituto nazionale di fisica nucleare: Riapertura dei termini dei concorsi numeri 363/82, 364/82, 365/82, 366/82 e 367/82.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1982, n. **20**.

Contributi di gestione ai consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine controllata e garantita.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 19 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al fine di sostenere l'attività dei consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» operanti in Lombardia, la Regione conferisce agli stessi e alla loro associazione (AS.CO.VI.LO.);

a) un contributo annuale determinato in sede di approvazione del bilancio regionale ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34;

b) contributi aggiuntivi per la realizzazione di programmi straordinari relativi alla valorizzazione e promozione dei vini D.O.C.

2. Il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente comma è erogato con decreto del presidente della giunta o dell'assessore da lui delegato, previa presentazione del bilancio preventivo.

Art. 2.

1. I consorzi tramite la loro associazione (AS.CO.VI.LO.) trasmentono alla giunta regionale, entro il 15 novembre dell'anno antecedente a quello cui il programma si riferisce, il programma straordinario, unitamente alla richiesta dei contributi necessari per la sua attuazione.

2. La giunta regionale approva il programma e dispone la concessione dei relativi contributi.

Art. 3.

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i consorzi e la loro associazione, a mezzo del proprio legale rappresentante, presentano alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. L'associazione dei consorzi, qualora abbia fruito di contributi aggiuntivi, riferisce anche sullo stato di realizzazione dei programmi e dei risultati conseguiti e presenta un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi aggiuntivi.

3. La relazione, il rendiconto e il bilancio di previsione di cui al precedente art. 1, secondo comma, sono comunicati al consiglio a cura della giunta regionale.

Art. 4.

1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è disposta non appena l'associazione dei consorzi avrà assicurato, mediante modifica del proprio statuto, la presenza del consiglio di amministrazione di tre componenti, di cui uno della minoranza, nominati dal consiglio regionale.

Art. 5.

1. Per la concessione del contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 150 milioni, il cui onere trova copertura nel bilancio pluriennale 1981/83, parte 1ª «Spese per l'adempimento di funzioni normali», progetto 3.3.16.3. «Altri interventi in agricoltura» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, numero 34.

3. Il contributo aggiuntivo indirizzato alla realizzazione di programmi straordinari di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, verrà determinato con apposito provvedimento legislativo.

4. In relazione a quanto stabilito dal precedente primo comma, nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1982, alla parte 1, ambito 3, settore 3, obiettivo 7, attività 2, verrà istituito il seguente capitolo:

capitolo 1.3.3.7.2.1407 «Contributo annuale nelle spese di gestione sostenute dai consorzi volontari della Lombardia per la tutela del vino con denominazione di origine «controllata» o «controllata e garantita» e della loro associazione AS.CO.VI.LO.) con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 150 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 aprile 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 4 *marzo* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *aprile* 1982 *prot. n.* 22402/4218).

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1982, n. **21**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7: «Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 19 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Collegio dei revisori dei conti degli ISU
Elezione, composizione, presidenza

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 7, è sostituito dai commi seguenti:

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio regionale.

1-*bis*. Per il presidente del collegio è richiesta la iscrizione all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

Art. 2.

Estensione della disciplina alle Accademie di belle arti

Dopo l'art. 43 è inscritto il seguente articolo:

Art. 43-*bis*. — Le norme di cui alla presente legge sono estese anche alle Accademie di belle arti con sede in Lombardia.

Gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge sono realizzati, per l'anno accademico 1981/82, dai consigli di amministrazione delle Accademie medesime.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 aprile 1982

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 *marzo* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *aprile* 1982 *prot. n.* 21102/4219.

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1982, n. **22.**

Modifica alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 85, relativa al finanziamento degli interventi regionali per la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 19 *aprile* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 85 è sostituito dai seguenti:

« L'erogazione di un'ulteriore quota pari al 40 % del contributo è disposta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato, ad avvenuta presentazione, da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario di un certificato del sindaco che, sulla base di una relazione dell'ufficio tecnico comunale, attesti l'ultimazione delle opere per le quali è stata disposta l'erogazione del contributo regionale, nonchè l'indicazione delle spese sostenute.

L'erogazione del restante 10 % del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato, ad avvenuta presentazione, da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, del certificato di collaudo delle opere eseguite ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 aprile 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'*11 *marzo* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 7 *aprile* 1982 *prot.* 20601/4298).

(2404)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1982, n. **23.**

Modifiche ed integrazioni agli articoli 11, 15, 17 e 27 dello statuto della comunità montana « Sirentina », zona omogenea « C », approvato con legge regionale n. 67 del 30 dicembre 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 28 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, le modifiche e le integrazioni agli articoli 11, 15, 17 e 27 dello statuto della comunità montana « Sirentina », zona omogenea « C », nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 aprile 1982

NENNA D'ANTONIO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1982, n. **24.**

Modifica e finanziamento della legge regionale 15 settembre 1981, n. 42 - Provvedimenti a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 28 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della costituzione delle comunità non montane di cui all'art. 5 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 44 e, comunque, fino al 31 dicembre 1982, le funzioni amministrative previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 80, sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per l'anno 1982, in L. 3.000.000.000, si provvede, a termini dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 2899 - partita n. 6 dell'elenco n. 5 incrementata con legge regionale n. 37/1981, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Lo stanziamento del cap. 2061 dello stato di previsione della spesa dello schema del bilancio per l'esercizio 1982 viene incrementato, per la sola competenza, della somma di L. 3.000.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 aprile 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1982, n. 25.

Modifica della legge regionale 14 agosto 1981, n. 31, recante: « Modifica della legge regionale 4 dicembre 1980, n. 83, concernente: "Norme per l'avvio ed il funzionamento delle unità locali socio-sanitarie nella regione Abruzzo" ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 28 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 14 agosto 1981, n. 31, sono soppresse le parole « e, comunque, in data non successiva al 1° gennaio 1982 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 aprile 1982

NENNA D'ANTONIO

(3128)

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1982, n. 26.

Integrazione e modifica della legge regionale 20 novembre 1980, n. 81, recante: « Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 29 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 novembre 1980, n. 81, va così integrato e modificato: « Il comitato di cui all'art. 4, previa fissazione di criteri formulati dal consiglio, propone alla giunta regionale l'adozione di provvedimenti recanti benefici a favore degli emigrati che abbiano esercitato all'estero per almeno un triennio, oppure per periodi non inferiori a 180 giorni all'anno per almeno 4 anni consecutivi, un lavoro dipendente o attività artigianale o di piccolo commercio.

I benefici suddetti, che sono dovuti anche ai familiari a carico, sono nell'ordine ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 8 è modificato come segue: « Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti dalla presente legge sono delegate di norma ai comuni di residenza dei beneficiari con esclusione delle materie di cui ai punti *d*), *e*), *f*), *g*) del precedente art. 7 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 maggio 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1982, n. 27.

Integrazione della normativa regionale concernente l'occupazione giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 29 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani soci di cooperative, per i quali non ha trovato applicazione la legge regionale 4 settembre 1980, n. 68, con successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi, a domanda, a sostenere appositi esami di idoneità, utili ai fini della inclusione nelle graduatorie di cui all'art. 2 della legge regionale medesima, qualora, impegnati nella esecuzione di progetti in convenzione avviati a norma della legislazione vigente, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato un servizio minimo continuativo di dieci mesi nell'ambito di esecuzione del progetto specifico;

b) abbiano frequentato i corsi di formazione professionale relativi al progetto per un periodo non inferiore a due terzi della loro durata complessiva;

c) siano risultati effettivamente impegnati nella esecuzione del progetto fino al termine dello stesso;

d) abbiano assunto servizio in data comunque non successiva a quella di entrata in vigore della legge 4 settembre 1980, n. 68.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami devono essere avanzate entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

La partecipazione è consentita nei limiti dei contingenti numerici previsti negli atti di convenzione.

Art. 3.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti in ordine a graduatorie già divenute efficaci.

Art. 4.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si rinvia, per la parte compatibile, alle disposizioni della legge regionale 4 settembre 1980, n. 68.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno 1982, con lo stanziamento già iscritto sul cap. 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio, e per gli eventuali anni successivi, con quelli iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 6.

Sono annullati i provvedimenti del consiglio regionale n. 42/3, approvato nella seduta del 23 giugno 1981 e n. 53/3, approvato nella seduta del 21 ottobre 1981, recanti: «*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 settembre 1980, n. 68*», concernente: Provvedimenti per l'occupazione giovanile, in attuazione dell'art. 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 13 maggio 1982

NENNA D'ANTONIO

(3129)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1982, n. **14**.

Costituzione del consorzio interregionale tra le regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità economiche europee del 6 febbraio 1979, n. 270.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 7 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del regolamento C.E.E. n. 270/79 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia è costituito, secondo l'allegato statuto che forma parte integrante della presente legge, il consorzio tra le regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria che assume i compiti e le funzioni di «Centro Interregionale per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli».

Eventuali modifiche al predetto statuto sono approvate con legge regionale.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1982 la spesa di L. 25 milioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del precedente comma sono iscritte ai sensi dell'art. 59 - terzo comma - della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1982 con la denominazione «Spese per la costituzione ed il funzionamento del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 25 milioni.

Le somme occorrenti per gli anni successivi saranno stanziate a carico dei capitoli corrispondenti.

La copertura degli oneri di cui al primo comma è assicurata per l'anno 1982 mediante utilizzazione dei fondi ascritti al cap. 5100101 elenco 2 partita n. 9, parte del bilancio 1981 utilizzati ai sensi dell'art. 59, terzo comma della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 e per gli anni successivi mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 maggio 1982

MASSI

(*Omissis*).

(2834)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1982, n. **11**.

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 novembre 1979, n. 87, è sostituito dal seguente:

«I lavori debbono comunque avere inizio entro il 30 giugno 1982 pena la revoca del contributo».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 marzo 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 2 marzo 1982.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1982, n. **12**.

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 85, concernente: «Provvidenze per le associazioni professionali regionali degli artigiani».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 85, concernente: «Provvidenze per le associazioni professionali regionali degli artigiani» è così *modificato*:

«La regione Lazio concede contributi alle associazioni professionali regionali degli artigiani, aderenti alle confederazioni nazionali artigiane più rappresentative, che siano presenti con proprie strutture associative in almeno tre province del Lazio».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 85, è così modificato:

« Le domande relative ai contributi per l'anno predetto dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 1980 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 marzo 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 6 marzo 1982.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1982, n. **13.**

Disposizioni urgenti per l'applicazione nella regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

Fino a quando la regione Lazio non abbia organicamente disposto in ordine alle funzioni amministrative ad essa trasferite o delegate ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di protezione delle bellezze naturali con legge da approvarsi entro sei mesi, nell'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

Domande per le autorizzazioni previste negli articoli 7, 11 *e* 14 *della legge* 29 *giugno* 1939, *n.* 1497

Le domande, dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 7, 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, debbono essere redatte in doppio originale ed indirizzate all'assessorato all'urbanistica ed assetto del territorio della regione Lazio.

Le domande debbono essere corredate:

1) della documentazione, atta a dimostrare che il richiedente ha titolo per l'esecuzione dell'opera;

2) del progetto delle opere da eseguirsi, redatto in tre copie oltre una copia allegata al secondo originale della domanda. Il progetto deve essere sottoscritto dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi delle leggi sull'esercizio professionale, e deve essere iscritto in un unico foglio.

Tutte le copie presentate debbono essere dichiarate tra loro conformi per attestazione del segretario comunale, di notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

3) di una relazione del professionista sottoscrittore del progetto che, oltre ad attestare la normativa urbanistica vigente nella zona, fornisca tutte le informazioni e dimostrazioni necessarie:

a) per illustrare l'aspetto esteriore dei luoghi e delle cose da modificare e di quelle circostanti, compreso l'assetto vegetazionale, entro il raggio di visibilità che si abbia dall'immobile da modificare, nonché entro il quadro di insieme, comprendente l'immobile da modificare, che costituisca l'oggetto della tutela paesaggistica;

b) per consentire di apprezzare in che cosa precisamente consista la modificazione che l'aspetto esteriore dei luoghi debba subire per effetto dei progettati lavori.

La relazione deve contenere od avere allegata una corografia ed i profili del terreno e delle costruzioni ed essere corredata di almeno quattro fotografie descriventi l'immobile da modificare ed i luoghi circostanti visti da quattro punti cardinali;

4) di ogni altra documentazione ritenuta utile per valutare la consistenza e gli effetti delle opere od installazioni da eseguirsi;

5) della marca da bollo da apporsi sul provvedimento da trasmettere al richiedente.

Le domande debbono contenere l'elenco dei documenti allegati e l'indicazione del domicilio, situato nella regione Lazio, ove effettuare le comunicazioni necessarie.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di cui al precedente art. 2 debbono essere presentate, nei giorni ed orari stabiliti per il ricevimento del pubblico, all'ufficio a ciò designato presso l'assessorato regionale all'urbanistica ed assetto del territorio.

Il funzionario che riceve la domanda restituisce al presentatore il secondo originale della domanda unitamente alla copia del progetto ad esso allegata, con l'annotazione dell'avvenuto ricevimento.

Art. 4.

Determinazione sulle domande di autorizzazione

Le determinazioni concernenti le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono adottate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio da lui delegato e prendono effetto con la loro pubblicazione nell'albo che, a questo fine, è istituito presso il relativo assessorato.

La pubblicazione avviene con le modalità e gli effetti stabiliti per il rilascio delle concessioni nell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Le determinazioni sono altresì comunicate ai richiedenti mediante spedizione per plico postale raccomandato nel domicilio indicato nella domanda del provvedimento assessoriale e della copia bollata del progetto con l'annotazione dell'approvazione o della ripulsa.

Copia del provvedimento assessoriale è comunicata al comune nel cui territorio deve eseguirsi l'opera.

Art. 5.

Norme transitorie relative alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 23 *gennaio* 1982, *numero* 9.

Coloro i quali hanno presentato domanda per l'autorizzazione di cui al precedente art. 2 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, qualora vogliano avvalersi dell'assentimento per silenzio ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del predetto decreto-legge devono presentare al competente assessorato regionale all'urbanistica ed assetto del territorio una domanda integrativa della precedente, formulata in conformità e munita degli allegati di cui al precedente art. 2 della quale si restituisce il secondo originale ai sensi del precedente art. 3 e sulla quale il presidente della giunta regionale o l'assessore regionale delegato si pronuncia non oltre il sessantesimo giorno.

Art. 6.

Interpello dell'ente provinciale per il turismo

Nei casi previsti dall'art. 14, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'ente provinciale per il turismo deve far conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'interpello; decorso tale termine il presidente della giunta regionale o l'assessore regionale delegato adotta le proprie determinazioni.

Art. 7.

Proroga del funzionamento delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 *della legge* 29 *giugno* 1939, *n.* 1497

Le commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed al relativo regolamento di applicazione e loro successive modificazioni esercitano le loro funzioni nella composizione esistente anteriormente al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla definitiva disciplina delle commissioni medesime.

I membri che sono venuti o vengano a mancare per dimissione o per qualsiasi altra causa sono sostituiti con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 8.
Pubblicazione dei provvedimenti nel Bollettino ufficiale della Regione

Le pubblicazioni che, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di applicazione e loro successive modificazioni, debbono effettuarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sono effettuate nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

Art. 9.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 marzo 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 13 *marzo* 1982.

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1982, n. **14.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, sulla disciplina urbanistico-edilizia nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati, per la ricostruzione dei fabbricati relativi al risarcimento danni di guerra di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive, prorogate da ultimo con la legge 28 ottobre 1981, n. 611.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di edificabilità stabiliti nella legge regionale 6 luglio 1977, n. 24 e nell'art. 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ferma ogni altra normativa urbanistica ed edilizia, possono essere derogati quando si tratti di effettuare la ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici ed ammessi a contributo dello Stato ai sensi delle leggi statali vigenti.

Nei casi di deroga, di cui al precedente comma, si applicano le norme urbanistiche vigenti nella zona alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, con il limite che non possa comunque superarsi l'indice fondiario di tre metri cubi per metro quadrato e che la costruzione non ecceda di oltre il 5 per cento il volume ammesso a contributo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 16 marzo 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 13 *marzo* 1982.

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1982, n. **15.**

Realizzazione dell'ospedale di Ostia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 9 del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare il completamento del riequilibrio della rete ospedaliera della città di Roma, anche come previsto dalla legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima, è autorizzato a stipulare apposito contratto con la INSO S.p.a. - Sistemi per le infrastrutture sociali - società a totale partecipazione statale, relativo alla progettazione esecutiva, sulla base del progetto di massima già presentato, di un complesso ospedaliero di n. 360 posti-letto da erigersi con la formula «chiavi in mano», ad Ostia Lido (Roma) nell'isolato compreso tra via G. Carlo Passaroni, via del Mare dei Coralli, via del Mar dei Sargassi, via del Mar Caspio e via dei Pescatori, sull'area di proprietà comunale già identificata a tal scopo.

Il progetto esecutivo corredato dell'offerta sarà sottoposto all'approvazione del consiglio regionale e dovrà essere completato entro quattro mesi dall'entrata in vigore del contratto.

Art. 2.

Dopo l'approvazione del progetto esecutivo e della relativa offerta il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, stipulerà con la medesima società apposito contratto per la realizzazione dell'ospedale di cui sopra con il sistema «chiavi in mano».

Il relativo contratto dovrà essere stipulato sulla base di un apposito e dettagliato capitolato speciale predisposto dall'assessorato regionale ai lavori pubblici di intesa con l'assessorato regionale alla sanità, nel quale siano definite tutte le specifiche tecniche atte alla puntuale identificazione delle opere edili, degli impianti, di ogni attrezzatura tecnica, arredo e strumentazione, necessarie al pronto funzionamento dell'ospedale stesso, e nel quale sia regolato ogni altro rapporto tra la Regione e la INSO S.p.a. per la realizzazione dell'opera.

Art. 3.

Nel contratto di cui ai precedenti articoli dovrà essere fissato il termine di consegna dell'ospedale finito e funzionante, tenendo conto che i tempi di effettiva esecuzione dei lavori e delle forniture, delle attrezzature funzionanti e degli arredi non dovrà superare ventiquattro mesi dalla data del verbale di consegna dei lavori e dell'area libera, fatti salvi i tempi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi previsti dalle leggi in materia.

Art. 4.

Il contratto disciplinerà altresì, sulla base del capitolato di cui al precedente art. 2, le modalità di pagamento degli stati di avanzamento, quelle per l'effettuazione dei controlli tecnici, amministrativi e sanitari che la Regione riterrà necessario compiere, nonché le eventuali garanzie che il concessionario dovrà fornire alla Regione stessa.

Art. 5.

In deroga a quanto previsto dall'articolo unico della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 3 e dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1979, n. 6, la Regione provvederà direttamente a tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'ospedale di Ostia.

Agli effetti del presente provvedimento legislativo non è applicabile la procedura prevista dall'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 10.

A tal fine i controlli tecnici ed amministrativi, in relazione anche agli stati di avanzamento, saranno effettuati direttamente dall'assessorato regionale ai lavori pubblici.

Art. 6.

Al collaudo, che potrà essere disposto anche in corso d'opera, si provvederà con apposita commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

La giunta regionale provvederà a tutti gli altri adempimenti eventualmente occorrenti alla realizzazione dell'ospedale di Ostia.

Art. 7.

L'unità sanitaria locale RM/17 con propri atti deliberativi provvederà a definire, anche in via transattiva, i rapporti tuttora pendenti, ai sensi delle leggi regionali 23 gennaio 1979, n. 3 e 26 gennaio 1979, n. 6, relativi alla già avviata progettazione del nuovo ospedale di Ostia.

Art. 8.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni ripartita in lire 10.000 milioni per l'anno 1982 ed in lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1983 e 1984.

Alla copertura dell'onere derivante nell'anno 1982 per lire 10.000 milioni, di cui al precedente comma, si provvederà con utilizzazione di corrispondente quota dello stanziamento previsto per le spese di investimento nel campo dell'assistenza sanitaria di cui al cap. 13201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso.

Alla copertura finanziaria per gli anni successivi si provvederà mediante utilizzazione dei fondi di investimento previsti nel corrispondente capitolo di bilancio degli anni 1983 e 1984.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, addì 20 marzo 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 19 marzo 1982.

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1982, n. 16.
Nuova disciplina dell'indennità ai componenti del comitato e delle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 marzo 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, l'indennità di presenza prevista dall'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 23, per i componenti effettivi e supplenti del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e delle sue sezioni decentrate è fissata nella seguente misura:

L. 40.000 al presidente o chi lo sostituisce in sua assenza;

L. 30.000 a tutti gli altri componenti.

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 68, è abrogato.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i residui impegnati sul cap. 25101 dell'esercizio finanziario 1981 e con lo stanziamento previsto al cap. 25021 dell'esercizio finanziario 1982.

Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 20 marzo 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 19 *marzo* 1982.

(2668)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 1982, n. **23.**

Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 20 *marzo* 1982)

(*Omissis*).

(3191)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1982, n. **9.**

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 26 *aprile* 1982)

(*Omissis*).

(3076)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821840)